

**UNIONE DEI COMUNI  
DALL'ELEUTERIO A ROCCABUSAMBRA**

---

(Bolognetta-Cefalà Diana-Godrano-Marineo-Villafrati)  
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE**

---

(Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)



## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

---

#### **Art. 1** **Oggetto**

[1] Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

[2] Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione, alle leggi regionali e statali ed, infine, al Regolamento del Senato della Repubblica, laddove applicabile.

## **CAPO II**

### **CONVOCAZIONI**

#### **Art. 2** **Competenza per la convocazione**

[1] L'Assemblea dell'Unione è convocata dal Presidente dell'Assemblea su propria iniziativa o nei casi indicati nell'art. 10, comma 4, dello Statuto.

[2] Può essere convocato dal Vicepresidente dell'Assemblea unicamente in caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 3** **Procedura di convocazione**

---

[1] L'atto di convocazione, debitamente assunto al protocollo generale dell'Unione, è inoltrato, esclusivamente via fax, alle Segreterie dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, le quali provvederanno, tramite i propri messi notificatori, alla consegna di copia dell'atto ai Consiglieri dell'Unione eletti nel Comune, nel rispetto dei termini previsti dall'10 dallo Statuto, e a darne comunicazione via fax dell'avvenuta notifica.

#### **Art. 4** **Luogo di riunione**

[1] Le riunioni dell'Assemblea dell'Unione potranno tenersi presso la sede dell'Unione o, in forma itinerante, presso le sedi di ordinarie sedute dei Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Unione.

#### **Art. 5** **Documentazione**

[1] Le proposte deliberative, complete degli eventuali allegati e dei materiali di riferimento, dovranno essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni feriali



prima di quello in cui si tiene l'adunanza per le sedute ordinarie e straordinarie e almeno 24 ore prima della data in cui si tiene l'adunanza per le sedute convocate con carattere d'urgenza, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione e deposito presso i locali della Segreteria dell'Unione e di quelle dei Comuni facenti parte dell'Unione.

[2] In caso di inottemperanza alla prescrizione di cui al precedente comma, qualsiasi Consigliere dell'Unione potrà elevare contestazione immediata al Presidente dell'Assemblea e al Segretario dell'Unione, con qualsiasi mezzo, anche informatico, e potrà richiedere, prima della trattazione del punto, che lo stesso non venga trattato per mancanza di tempestiva informazione. Se un terzo dei Consiglieri presenti alla seduta aderisce alla proposta di non trattazione, il Presidente dell'Assemblea ne dovrà disporre il rinvio ad altra seduta.

## **CAPO III POTERI DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 6**

#### **Presentazione delle proposte**

[1] Ciascun Consigliere può presentare proposte deliberative mediante atto indirizzato al Presidente dell'Assemblea dell'Unione.

[2] Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione, ricevuta la proposta, la trasmette al Presidente dell'Unione, per opportuna informazione, ed al Segretario, per l'istruttoria, il quale, una volta compiuta, ne disporrà la trasmissione al Presidente dell'Assemblea ai fini dell'inserimento del punto all'ordine del giorno.

### **Art. 7**

#### **Presentazione di emendamenti**

[1] Ciascun Consigliere può presentare emendamenti o subemendamenti alle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno.

[2] Il termine ultimo per la presentazione degli stessi è rappresentato dall'inizio della fase di votazione sul punto.

[3] Sugli emendamenti o subemendamenti presentati sono chiamati ad esprimere i pareri tecnici i funzionari competenti. Se l'emendamento è presentato durante la seduta del Consiglio e qualcuno dei funzionari competenti non è presente, in tal caso il punto all'ordine del giorno è rinviato.

### **Art. 8**

#### **Interpellanze**

[1] Ciascun Consigliere può presentare interpellanze aventi natura esclusivamente politica indirizzate al Presidente dell'Unione.

[2] Le interpellanze possono essere presentate per iscritto o oralmente, anche durante la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alle comunicazioni, e possono essere tramutate in mozioni e sottoposte alla valutazione dell'assemblea.



## **Art. 9** **Interrogazioni**

~~[1] Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni indirizzate al Presidente del Direttivo, se riguardino attività di gestione o di indirizzo politico, o al Presidente dell'Assemblea, se riguardino attività di direzione dei lavori dell'Assemblea.~~

[2] Le interrogazioni vanno presentate esclusivamente per iscritto, essendo consentite interrogazioni orali solo in caso di straordinarietà.

[3] L'interrogante potrà richiedere, alternativamente, risposta scritta o la trattazione in Assemblea.

[4] Alle interrogazioni va data risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

## **Art. 10** **Ordini del giorno e mozioni**

[1] Ciascun Consigliere potrà presentare per iscritto, anche durante le sedute del Consiglio, ordini del giorno o mozioni, da sottoporre alla votazione dell'Assemblea, che impegnino l'Ente a particolari adempimenti. L'ordine del giorno può essere presentato anche dal Presidente o dai componenti del Direttivo.

[2] La mozione è un atto di indirizzo teso ad impegnare il Presidente dell'Unione e il Direttivo stesso ad affrontare una determinata questione, a deliberare una certa proposta o ad adottare determinati provvedimenti.

[3] L'ordine del giorno è un atto di indirizzo a contenuto politico avente carattere di denuncia, di solidarietà, di richiesta, anche nei confronti di altri enti ed istituzioni pubbliche o private.

[4] Tali mozioni o ordini del giorno possono essere trattati e votati prima della conclusione dei lavori.

## **CAPO IV** **DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

### **Art. 11** **Poteri del Presidente**

[1] Il Presidente dell'Assemblea regola l'ordinato svolgimento dell'Assemblea dell'Unione ed ha potere di richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di disordini o di intemperanze di chiunque dei presenti in aula.

[2] Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

[3] Il Presidente concede e revoca la parola, secondo l'ordine di prenotazione e può stabilire, di volta in volta, all'inizio di ciascun punto all'ordine del giorno, secondo la sua importanza, il tempo massimo di ciascun intervento, fermo restando il diritto di ciascun Consigliere di parlare per dieci minuti.



**Art. 12**  
**Poteri del Vicepresidente**

---

[1] Il Vicepresidente dell'Assemblea sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, e, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

**Art. 13**  
**Presidenza del Consigliere anziano**

[1] In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente dell'Assemblea, la presidenza compete al componente più anziano di età, il quale, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

**Art. 14**  
**Diritto d'intervento**

---

[1] Ciascun Consigliere, il Presidente ed i componenti del Direttivo, hanno diritto di intervento una sola volta su ciascun punto all'ordine del giorno, ad eccezione delle interrogazioni, per il tempo indicato dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della discussione sul punto stesso.

[2] Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere Capogruppo, o un Consigliere del suo gruppo delegato, può parlare due volte, gli altri Consiglieri una sola volta.

[3] Ciascun Consigliere ha, inoltre, diritto di intervento, esclusivamente per dichiarazione di voto, subito prima della fase di votazione.

[4] Dopo il completamento della fase di votazione sul punto ciascun Consigliere ha diritto di intervento esclusivamente per fatto personale, qualora abbia motivo per ritenersi personalmente leso dalle dichiarazioni di altro Consigliere. Il Presidente dell'Assemblea decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza di voti.

**CAPO V**  
**GRUPPI CONSILIARI**

**Art. 15**  
**Costituzione dei Gruppi**

[1] I Consiglieri possono formare dei Gruppi Consiliari. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

[2] I singoli Gruppi debbono comunicare al Presidente dell'Assemblea la loro costituzione e composizione ed indicare il Capogruppo nominato.

---

**Art. 16**  
**Conferenza dei Capigruppo**



[1] I Capigruppo, unitamente al Presidente dell'Assemblea, che la presiede, costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo.

[2] La Conferenza dei Capigruppo è organo di ausilio del Presidente dell'Assemblea con funzioni propositive, consultive e di programmazione dei lavori dell'Assemblea.

## **CAPO VI**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 17**

#### **Costituzione delle Commissioni**

[1] Sono costituite le seguenti due Commissioni Consiliari:

- 1<sup>^</sup> Commissione "Affari istituzionali", composta da sette consiglieri, con il compito di trattare le seguenti materie: rappresentanza, attività legale, funzionamento organi istituzionali, organizzazione burocratica, affari generali, formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni associati, sviluppo del territorio;
- 2<sup>^</sup> Commissione "Affari tecnici e finanziari", composta da sette consiglieri, con il compito di trattare le seguenti materie: protezione civile, finanza, attività culturali, turistiche e sportive, sistemi informatici integrati.

[2] Il Presidente non può far parte, con diritto di voto, di nessuna Commissione, ma può partecipare alle stesse con diritto di intervento.

[3] Alle nomine ed eventuali sostituzioni provvede il Presidente, sentiti i Consiglieri interessati.

[4] Nessun Consigliere può appartenere contemporaneamente ad entrambe le Commissioni.

[5] L'Assemblea, altresì, qualora ne ravvisi l'opportunità, istituisce al suo interno commissioni di studio su argomenti di particolare rilevanza e di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione dell'Unione.

#### **Art. 18**

#### **Funzionamento delle Commissioni**

1] Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

[2] L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la determinazione di nomina, ed è presieduta e convocata dal consigliere più anziano per età.

[3] In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

[4] Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

[5] La convocazione è disposta, con le stesse modalità di cui all'art. 3, a cura del Presidente, su attivazione del Presidente dell'Assemblea con avviso scritto, contenente



l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al ~~Presidente del Direttivo ed al Presidente dell'Assemblea dell'Unione entro lo stesso termine.~~

[6] ~~Assume le funzioni di Segretario della Commissione il componente più giovane di età, il quale, coadiuvato dal Segretario o da un funzionario o impiegato dell'Unione, ha il compito di verbalizzare le sedute. Copia di ciascun verbale dovrà essere inviato al Presidente dell'Assemblea ed al Segretario dell'Unione.~~

#### **Art. 19**

### **Funzioni delle commissioni**

[1] Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza dell'Assemblea se alle stesse rimessi dal Presidente dell'Assemblea o rinviati da almeno un terzo dei Consiglieri presenti alla seduta.

[2] ~~Le commissioni hanno, altresì, potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.~~

#### **Art. 20**

### **Incarichi di studio**

[1] L'assemblea dell'Unione può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stessa attribuite dalle leggi e dallo statuto.

[2] Il Presidente della commissione riferisce all'Assemblea, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

## **CAPO VII**

### **I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

#### **Art. 21**

### **Designazione e funzioni**

[1] All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

[2] La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

[3] L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**



**Art. 22**  
**Diffusione**

~~[1] Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella Sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso verrà consegnata, a cura dell'ufficio di Segreteria, ai consiglieri neo-eletto, all'atto dell'insediamento.~~

